

## **Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (COM(2005)0618 – C6-0418/2005 – 2005/0244(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0618)<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0418/2005),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0251/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

## POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

definita in prima lettura il 25 ottobre 2006

**in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei perfluorottano sulfonati (modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)**

(Testo rilevante ai *fini SEE*)

II PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della *Commissione*,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base delle informazioni disponibili alla data di luglio 2002 è stata realizzata dall'OCSE una valutazione dei rischi, secondo le cui conclusioni *i perfluorottano sulfonati (PFOS) sono persistenti, bioaccumulativi e tossici per i mammiferi e, di conseguenza*, rappresentano una fonte di preoccupazione.
- (2) I rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dai PFOS sono stati valutati secondo i principi enunciati nel regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti<sup>4</sup>. La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente.

---

<sup>2</sup> GU C ...

<sup>3</sup> *Posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006.*

<sup>4</sup> GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*GU L 284 del 31.10.2006 pag. 1*).

- (3) È stato consultato il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (SCHER). *Lo SCHER ha concluso che i PFOS rispondono ai criteri per essere classificati come altamente persistenti, con un'elevata tendenza al bioaccumulo e molto tossici. I PFOS sono inoltre potenzialmente trasportabili a grande distanza nell'ambiente e possono avere effetti nocivi. Pertanto essi soddisfano i criteri per essere considerati POP (inquinanti organici persistenti) ai sensi della Convenzione di Stoccolma. Lo SCHER, che ritiene necessaria un'ulteriore valutazione scientifica dei rischi dei PFOS, pur concordando sulla possibile necessità di misure di riduzione del rischio per evitare la reintroduzione di precedenti impieghi. Secondo lo SCHER gli usi critici attuali nelle industrie aeronautica, dei semiconduttori e della fotografia non costituiscono apparentemente un rischio rilevante per l'ambiente o la salute umana, se si riducono al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda le schiume antincendio, lo SCHER concorda sul fatto che prima di adottare una decisione definitiva occorre valutare i rischi per la salute e per l'ambiente dei prodotti sostitutivi. Lo SCHER è pertanto d'accordo a limitare l'uso dei PFOS nell'industria galvanica, se non saranno disponibili altre misure la cui applicazione possa ridurre in misura notevole le emissioni durante il processo di placcatura dei metalli.*
- (4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, sembra dunque necessario introdurre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso dei PFOS. La direttiva proposta coprirebbe la maggior parte dei rischi di esposizione. Non sembra che altri usi marginali dei PFOS rappresentino un pericolo e pertanto ad essi viene attualmente applicata una deroga. *Occorre peraltro prestare particolare attenzione ai processi di placcatura che utilizzano i PFOS e limitare al massimo i rilasci provocati da tali processi con le Migliori tecnologie disponibili (BAT), tenendo pienamente conto di tutti i pertinenti dati informativi contenuti nel documento di riferimento BAT (BREF) sul trattamento di superficie di metalli e materie plastiche il cui utilizzo rientra nell'ambito della Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento<sup>5</sup>. Gli Stati membri dovranno inoltre inventariare tali utilizzi onde acquisire informazioni circa le quantità effettive utilizzate e rilasciate.*
- (5) Dovrebbero essere introdotte restrizioni per i prodotti e articoli semifiniti contenenti PFOS anche ai fini della tutela dell'ambiente. *Tali restrizioni dovrebbero coprire tutti i prodotti ed articoli cui siano stati deliberatamente aggiunti PFOS, stante il fatto che i PFOS potrebbero essere stati utilizzati solo in parti distinte o nei rivestimenti di determinati prodotti ed articoli, come i tessuti.* La presente direttiva dovrebbe imporre restrizioni solo in relazione a nuovi prodotti e non dovrebbe essere applicata ai prodotti già in uso né al mercato dell'usato. *Tuttavia, occorre identificare le scorte esistenti di schiume antincendio contenenti PFOS e permetterne l'uso solo per un periodo limitato, al fine di impedire ulteriori emissioni da tali prodotti.*

---

<sup>5</sup> *GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).*

- (6) *Per garantire l'abbandono graduale dei PFOS, la Commissione dovrà riesaminare ogni deroga prevista dalla presente direttiva, ogni volta che ciò sia giustificato da dati relativi a nuovi utilizzi e alla disponibilità di alternative più sicure. Le deroghe potranno essere confermate solo per finalità essenziali e a condizione che non esistano sostanze o tecnologie alternative più sicure che siano tecnicamente ed economicamente praticabili, e che per limitare al massimo le emissioni di PFOS si faccia ricorso alle BAT.*
- (7) *Poiché si sospetta che l'acido perfluorotanoico (PFOA ) e i suoi sali abbiano un profilo di rischio analogo ai PFOS, occorre monitorare costantemente le attività in materia di valutazione del rischio e la disponibilità di alternative più sicure nonché definire quali tipi di misure di riduzione del rischio - comprese le restrizioni alla commercializzazione e all'uso - vadano eventualmente applicate all'interno dell'UE.*
- (8) Occorre pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>6</sup>.
- (9) L'obiettivo della presente direttiva è quello di introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda i PFOS, preservando in tal modo il mercato interno e assicurando nel contempo un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente, secondo quanto prescritto dall'articolo 95 del trattato.
- (10) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>7</sup> e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata)<sup>8</sup> e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)<sup>9</sup>,

---

<sup>6</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28).

<sup>7</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

<sup>8</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. Rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

<sup>9</sup> GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro *il ...* \*, *le* disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere *dal ...* \*\*.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

#### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a

Per il Parlamento europeo  
Il *presidente*

Per il Consiglio  
Il *presidente*

---

\* *Un anno dall'entrata in vigore della direttiva.*

\*\* *Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

## ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX]:

<p>"[XX]. perfluorottano sulfonati (<b>PFOS</b>) C<sub>8</sub>F<sub>17</sub>SO<sub>2</sub>X (X = OH, sale metallico (<b>O-M+</b>), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri)</p>	<p>(1) Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo <b>0,0005%</b> della massa.</p> <p>(2) Non possono essere immessi sul mercato in prodotti <b>o articoli semifiniti</b> o parti dei medesimi <b>se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1% della massa, calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è pari o superiore a 1 µg/m<sup>2</sup> del materiale di rivestimento.</b></p> <p>(3) A titolo di deroga i paragrafi 1 e 2 non si applicano <b>ai seguenti materiali e alle sostanze e preparazioni necessarie per produrli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici</li><li>b) ai rivestimenti nel settore della fotografia industriale, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa</li><li>c) agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura <b>dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti bagnanti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente mediante l'applicazione delle pertinenti Migliori tecniche disponibili sviluppate ai sensi della Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento<sup>1</sup></b></li><li>d) ai fluidi idraulici per l'aviazione.</li></ul> <p><b>4) A titolo di deroga dal paragrafo 1 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del ...* possono essere utilizzate fino al ...**</b></p>
---	---

*5) I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti<sup>2</sup>.*

*6) Entro il ...\*\*\* gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione un riepilogo contenente seguenti informazioni:*

*a) processi soggetti a deroga ai sensi del paragrafo 3, lettera c) e la quantità di PFOS in essi utilizzata e che essi rilasciano,*

*b) le attuali scorte di schiume antincendio contenenti PFOS.*

*7) Non appena siano disponibili nuovi dati informativi concernenti gli utilizzi e sostanze e tecnologie alternative più sicure per tali impieghi, la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), in modo che*

*a) l'utilizzo dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena il ricorso ad alternative più sicure divenga tecnicamente ed economicamente praticabile;*

*b) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative adottate per individuare tali alternative;*

*c) i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le Migliori tecniche disponibili.*

*8) La Commissione esercita un monitoraggio costante delle attività di valutazione del rischio e della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure in relazione agli usi dell'acido perfluorooctanoico (PFOA) e sostanze affini e propone ogni misura necessaria a ridurre i rischi accertati, comprese le restrizioni della commercializzazione e dell'uso, in particolare quando siano disponibili sostanze o tecnologie alternative più sicure praticabili sul piano tecnico ed economico.*

*<sup>1</sup> GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006 pag. 1).*

*<sup>2</sup> GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5).*

*\* Data di entrata in vigore della presente direttiva.*

*\*\* Cinquantaquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

*\*\*\* Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*